




**PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EDILE  
INTRAMURARIA E PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE EXTRAMURARIE DA  
PARTE DEI SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE**


TRA



- Amministrazione Penitenziaria di Opera, in persona della Direttrice Rosalia Marino;
  - Assimpredil Ance, Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi e Monza Brianza, in persona del Presidente Giovanni Deleo;
  - FENEALUIL, in persona del Segretario generale Salvatore Cutaia;
  - FILCA CISL, in persona del Segretario generale Giuseppe Mauri;
  - FILLEA CGIL, in persona del Segretario generale Riccardo Piacentini;
  - ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, nelle persone del Presidente Luca Cazzaniga e del Vice Presidente Salvatore Cutaia;
  - Umana S.p.A., Agenzia per il lavoro, in persona del Presidente Maria Raffaella Caprioglio;
  - Fondazione Don Gino Rigoldi, in persona del Presidente Daniele Checchi
- congiuntamente, anche "le Parti".
- 

PREMESSO CHE


- nel quadro degli scopi previsti dalle leggi in materia di ordinamento penitenziario, al fine di dare concreta attuazione al mandato di cui all'art. 27 della Costituzione, è opportuno venga favorita l'attività lavorativa in favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private;
- il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva, in conformità alle finalità di cui agli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
- al fine di implementare le opportunità occupazionali esterne alle mura, in favore della popolazione detenuta nel carcere di Opera è volontà delle parti avviare un piano sinergico di azioni alle quali partecipino, ognuno per il proprio ambito di competenza, tutti le parti;
- il 23 febbraio 2023 le medesime Parti hanno già sottoscritto un protocollo di intesa di analogo contenuto;

CONSIDERATO CHE


- La "Casa di Reclusione Milano Opera", promuove il reinserimento sociale dei detenuti.
  - Assimpredil Ance, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL sono impegnate ad incentivare, nel settore delle costruzioni, politiche di promozione sociale ed inclusione dei soggetti svantaggiati nel rispetto delle norme relative a regolarità contrattuale e a salute e sicurezza.
- 


- 
- ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, si impegna ad attuare iniziative di formazione professionalizzante di base per favorire l'inserimento lavorativo in sicurezza all'interno del cantiere edile;
  - Umana S.p.A. (Agenzia per il Lavoro "generalista", autorizzata dal Ministero del Lavoro - Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181-SG del 13.12.2004 - e iscritta all'apposito Albo Informatico) dal 1997 operatore del mercato del lavoro: è presente in Italia con attualmente 144 filiali di cui 11 nel territorio di Milano, Lodi e Monza Brianza; nel dicembre 2020 ha stipulato una Convenzione con ANCE al fine di favorire, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, l'utilizzo della somministrazione di lavoro e degli altri servizi forniti dalla predetta agenzia, a condizioni agevolate alle imprese associate ad ANCE; tra le sue attività è da sempre impegnata in progetti di reinserimento professionale anche con utenza svantaggiata.
  - Fondazione Don Gino Rigoldi progetta, realizza e sostiene interventi a favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali per il loro pieno reinserimento sociale.

#### VISTA

- la legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche e integrazioni, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", in particolare:
    - articolo 20, "Lavoro", commi 1, 2 e 3, a norma dei quali negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno ed all'esterno dell'istituto, lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. L'organizzazione ed i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale;
    - articolo 20, comma 8, a norma del quale gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica;
    - articolo 20, comma 13, a norma del quale la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano corsi di formazione professionale e svolgono tirocini sono garantite, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
    - articolo 21 (Lavoro esterno) che prevede al comma 1 che i detenuti e gli internati possano essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 in tema di lavoro quale strumento rieducativo dei detenuti.
- 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono quanto segue






## ART. 1 (Finalità)

- 1.1 Lo scopo del Protocollo è quello di incrementare le opportunità di lavoro all'esterno delle mura tra le persone detenute e internate al fine di favorire il loro reinserimento sociale.
- 1.2 Al fine di incrementare le possibilità di accesso al lavoro dei detenuti, la Direzione del carcere potrà anche segnalare candidati reputati meritevoli che, pur non risultando da subito idonei per l'accesso al lavoro all'esterno, possano partecipare alle attività di formazione in attesa di ricevere l'autorizzazione al lavoro all'esterno.

## ART. 2 (Oggetto)


Il Protocollo ha come oggetto:



- 2.1 lo svolgimento di attività lavorative edili murarie e/o extramurarie da parte di persone in stato di detenzione presso l'Istituto penitenziario di Opera. Le attività lavorative potranno avere natura manuale ed essere svolte nei cantieri edili provinciali, ovvero potranno consistere in attività di natura impiegatizia. Le modalità di inserimento lavorativo verranno di volta in volta definite in base alle opportunità disponibili secondo le esigenze delle aziende e le possibilità dei singoli detenuti, nell'ambito dei programmi di trattamento predisposti dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario e sottoposti alla Magistratura di sorveglianza per l'approvazione;
  - 2.2 un programma di formazione in ambito edile funzionale, se necessario, a favorire l'applicazione del punto che precede.
- 

L'attività formativa annuale prevista si articola in un massimo di 4 cicli formativi così progettati:

- 2.2.1. un corso sulla sicurezza di 16 ore, effettuato da docenti di ESEM-CPT presso l'area educativa del Carcere di Opera;
- 2.2.2. un corso pratico per la qualifica di manovale edile, o altra eventuale diversa qualifica individuata dalle Parti, effettuato presso il laboratorio attrezzato da ESEM-CPT all'interno dell'Istituto carcerario. Possono partecipare a ciascun corso pratico, effettuato a cura di docenti di ESEM-CPT, un massimo di n. 8 detenuti. All'interno di tale gruppo potranno essere presenti fino ad un massimo di n. 3 detenuti che non risultino ancora in possesso dei requisiti per l'accesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario, nelle modalità previste dal presente Protocollo.

## ART. 3 (Attività)

- 3.1 La Casa di Reclusione Milano Opera, nell'ambito delle attività di osservazione e trattamento e nell'ottica di favorire e sostenere il reinserimento sociale, si impegna ad individuare detenuti da avviare a percorsi formativi e di lavoro esterno o interno (articolo 21 O.P.). L'effettiva ammissione ai corsi dei detenuti avverrà previa valutazione condivisa tra la Direzione dell'Istituto, l'area educativa e i soggetti coinvolti nel progetto, nell'ambito dei programmi di osservazione e trattamento. La Direzione dell'Istituto si impegna ad aggiornare tempestivamente i componenti della Cabina di Regia di cui all'articolo 6 circa i soggetti formati che avranno maturato il diritto per l'accesso al lavoro all'esterno.
- 

- 
- 3.2 Assimpredil Ance promuove presso le proprie imprese associate i contenuti del Protocollo, favorendo l'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro e svolge l'attività di raccordo tra le parti firmatarie del presente Protocollo per garantire l'operatività dello stesso.
- 3.3 FENEALUIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL si impegnano a promuovere nei confronti dei lavoratori interessati al percorso di reinserimento professionale la conoscenza e la corretta applicazione delle norme contrattuali e a mettere a disposizione servizi di tutela sindacale/previdenziale/assicurativa/fiscale e consulenza sulle prestazioni offerte dal sistema bilaterale edile territoriale.
- 3.4 ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza si occuperà della formazione dei soggetti individuati attraverso un percorso volto a fornire le competenze di base per poter accedere in cantiere come *manovale* operando in sicurezza; tale formazione verrà svolta all'interno dell'Istituto penitenziario in un laboratorio all'uopo attrezzato.
- 3.5 Umana S.p.A. si rende disponibile a collaborare con il Carcere di Opera e tutto il partenariato per incentivare la ricerca di opportunità di lavoro dei soggetti ritenuti idonei alla partecipazione al progetto. Umana interviene in qualità di Agenzia per il Lavoro per assumere in somministrazione in azienda, applicando il CCNL e CCPL Edilizia, chi abbia terminato il corso di formazione professionalizzante individuato come utile alle finalità del progetto.
- 3.6 Umana, in accordo con Assimpredil Ance, a partire dalla loro Convenzione nazionale in essere, informerà le aziende delle opportunità offerte dalla somministrazione di lavoro e si rende inoltre disponibile ad illustrare gli eventuali incentivi e/o le agevolazioni all'assunzione rivolti sia ai soggetti destinatari del progetto, sia alle aziende interessate a tali assunzioni.
- 3.7 Fondazione Don Gino Rigoldi, la promotrice del progetto, favorisce la collaborazione tra le parti, mette a disposizione eventuale personale per il tutoraggio, si impegna a presentare il progetto nelle sedi opportune per raccogliere risorse economiche che dovessero essere necessarie per la realizzazione dello stesso. La Fondazione potrà promuovere attività formative rivolte ai detenuti in attesa di usufruire dell'articolo 21 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 e realizzate anche con il supporto di terze parti, previa autorizzazione della Direzione della Casa di Reclusione Milano-Opera.
- 

**ART. 4 (Monitoraggio e raccordo educativo sul percorso lavorativo dei detenuti impiegati in articoli 21 interni)**

- 4.1 I detenuti formati che non risultino ancora pronti per l'accesso al lavoro esterno di cui all'articolo 3.1 del presente Protocollo, saranno oggetto di monitoraggio costante, con particolare riferimento all'evoluzione delle condizioni trattamentali e al raggiungimento dell'idoneità necessaria all'accesso al beneficio del lavoro esterno.
- 4.2 Le Parti convengono sull'attuare un raccordo strutturato e continuativo con gli educatori dell'Istituto, al fine di valutare i tempi e le modalità di eventuale inserimento in percorsi lavorativi extramurari ex art. 21 O.P anche facilitando i colloqui periodici con i *tutor* dell'Associazione Comunità Nuova ETS, finalizzati al supporto individuale e al monitoraggio del percorso formativo e lavorativo.

#### **ART. 5 (Attività lavorative extramurarie ed intramurarie)**

- 5.1 Le attività lavorative svolte in applicazione del presente Protocollo, siano esse extramurarie o intramurarie, dovranno essere regolarmente disciplinate e retribuite, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 5.2 Tutti i rapporti di lavoro instaurati dovranno essere disciplinati da idoneo contratto di lavoro, garantendo condizioni conformi ai principi di correttezza, dignità del lavoro e tutela previdenziale e assicurativa, in ossequio alla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, del settore edile.

#### **ART. 6 (Cabina di regia)**

- 6.1 Per l'attuazione del presente Protocollo è istituita un'apposita cabina di regia composta da uno o più rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie.
- 6.2 La cabina di regia elabora il programma di lavori da aggiornare in caso di necessità e si avvale di una segreteria tecnica con sede presso Assimpredil Ance

#### **ART. 7 (Funzioni della Cabina di Regia)**

- 7.1 Le funzioni della cabina di regia sono le seguenti:
  - elaborazione di proposte ed adozione delle azioni utili ad attuare il Protocollo;
  - monitoraggio dell'operatività del Protocollo, anche attraverso l'elaborazione di rapporti periodici;
  - raccordo delle azioni e delle attività delle parti firmatarie del Protocollo;
  - valutazioni sull'estensione di partecipazione ad altri soggetti in merito alle finalità del presente Protocollo;
  - attività di promozione e comunicazione del Protocollo anche attraverso l'organizzazione di eventi, uscite sulla carta stampata e pubblicazione di contenuti sui social.

#### **ART. 8 (Trattamento dati)**

- 8.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili nell'ambito del presente Protocollo nel rispetto del Codice della Privacy aggiornato (D. Lgs. n. 196 del 2003).

#### **ART. 9 (Durata)**

- 9.1 Il presente Protocollo ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

#### **ART. 10 (Controversie)**

- 10.1 Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale ed al canone della buona fede contrattuale.


10.2 In caso di mancato bonario superamento del contrasto, si osservano le regole giuridiche vigenti in materia di tutela giurisdizionale.

Milano, 21 maggio 2026

I sottoscrittori


Per Amministrazione Penitenziaria di Opera

Il Direttore

Rosalia Marino 


Per Assimpredil Ance, Associazione delle imprese Edili e complementari delle Province di Milano, Lodi e Monza Brianza

Il Presidente

Giovanni Deleo 


Per FENEALUIL

Il Segretario generale

Salvatore Cutaia 

Per FILCA CISL

Il Segretario generale

Giuseppe Mauri 


Per FILLEA CGIL

Il Segretario generale

Riccardo Piacentini 

Per ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza

Il Presidente

Luca Cazzaniga 

Il Vice Presidente

Salvatore Cutaia 

Per Umana S.p.a., Agenzia per il lavoro

Tamara Vanoncini 

Per Fondazione Don Gino Rigoldi

Il Direttore Generale

Pierfilippo Pozzi 